

## LA RIFORMA DEL SISTEMA IDRICO ITALIANO

Prima di entrare nel merito della riforma, credo sia utile cercare di comprendere le cause che hanno portato il sistema idrico italiano all'attuale stato di scarsa efficienza. Bisogna perciò ripercorrere, seppur sinteticamente le tappe principali della storia dei servizi pubblici negli ultimi decenni.

Negli anni '60, mentre la Francia adottava il sistema misto che consentiva alle collettività riunite in consorzi volontari di scegliere tra sistemi di gestione pubblica e contratti di delegazione dei servizi ad imprese specializzate, ottenendo così una forte concentrazione delle gestioni in pochi gruppi d'impresе, in Italia, l'assenza di una vera industria dell'acqua e la tendenza alla nazionalizzazione di alcuni settori dell'economia indussero i vari governi ad organizzare il servizio idrico con regole tipicamente pubbliche.

Protagonisti principali erano i comuni, la politica dei prezzi era basata sulla convinzione che l'acqua fosse un diritto sociale a cui era commisurato un prezzo politico, gli investimenti erano per massima parte effettuati con denaro pubblico e la manutenzione delle reti e degli impianti era di fatto quasi inesistente. Per avere una corretta cognizione di come le differenze tra i due Paesi hanno inciso e determinato radicalmente le diverse scelte operate legislativamente, quanto ad organizzazione e gestione dei rispettivi servizi idrici, bisogna prendere in esame gli anni caratterizzati in Italia dallo sviluppo massiccio delle grandi opere pubbliche.

Non v'è dubbio che la realizzazione di grandi infrastrutture idrauliche se, da una parte, ha consentito all'impresa italiana di raggiungere traguardi di alta qualificazione a livello mondiale, dall'altra, non ha conseguito gli obiettivi di miglioramento del servizio idrico che si era prefissato. Anzi rimaste incompiute o inutilizzate per la scarsa capacità degli enti locali di provvedere alla loro gestione.

E' il caso ad esempi degli impianti di depurazione. Proprio negli anni '80, registrò una forte spinta ambientalista per una maggiore tutela della qualità dell'ambiente e della vita ed in particolar modo della qualità delle acque. Il Paese fu investito, in modo massiccio da forti polemiche sulla balneazione che per grandi settori di costa veniva ricorrenemente vietata per l'inquinamento delle acque fluviali compromesse dagli scarichi urbani, agricoli ed industriali, nonostante la vigenza di una legge molto rigorosa come la legge Merli del 1976.

All'interesse dei cittadini verso un fenomeno così rilevante - spiegabile, forse, più in termini di interesse

generale alla tutela dei valori ambientali - gli amministratori locali hanno reagito con una corsa frenetica alla realizzazione di impianti di depurazione che si è risolta senza ovviamente generalizzare, in un dispendio incalcolabile di risorse finanziarie pubbliche per impianti spesso sovradimensionati, molti dei quali non sono mai entrati in funzione. Attualmente solo il 50% dei Comuni italiani è dotato di depuratori, la metà dei quali, non è mai stata utilizzata per mancanza di allacci alle reti fognanti, di personale specializzato e di messi finanziari.

La situazione dei servizi idrici in Italia presentano da tempo caratteristiche di evidente gravità, soprattutto a causa di una frammentazione troppo spinta delle gestioni, come risulta evidente dalla circostanza che ogni servizio di acquedotto serve in media poco più di 800 utenti e che le gestioni sono oltre 6200, secondo l'ultimo censimento ISTAT relativo a 51,7 milioni di cittadini residenti nei comuni e loro frazioni.

Circa 170 soggetti (per lo più aziende municipalizzate, aziende consortili o comuni di dimensioni superiori alla media) forniscono oltre la metà della popolazione e pertanto l'altra metà è fornita da circa 6000 gestori, con una media di poco più di 4000 utenti ciascuno.

In una situazione di tale dispersione dimensionale, non è stato possibile neanche l'avvio di un processo tendente all'industrializzazione generalizzata delle gestioni. Questa considerazione vale anche per gli altri segmenti del ciclo dei servizi idrici; basterà ricordare che per i sistemi di raccolta delle acque reflue abbiamo oltre 7000 gestori e oltre 2000 gestori - non pochi dei quali a carattere consortile - per la depurazione.

Per la prevalenza numerica delle gestioni dirette, o che si riscontrano nei comuni di piccola e media dimensione, presenta una tipica fisionomia burocratica, quasi sempre suddivisa nelle diverse fasi di acquedotto, fognatura e depurazione, pur coesistenti nel territorio di uno stesso ente locale.

Antiche tradizioni, che hanno imposto dapprima la copertura del servizio di acquedotto e poi, a distanza anche di mezzo secolo, l'allontanamento e la depurazione delle acque reflue urbane, sono alla base del consolidamento delle strutture frammentate, alle quali si addebitano oggi i maggiori disservizi, molti dei quali dipendono dall'incapacità previsionale nella programmazione di strutture produttive e distributive adeguate.

Altro aspetto rilevante è quello legato alla qualità disponibile della risorsa. E' notorio, infatti, come lo sviluppo caotico delle aree urbane, la crescita del livello di vita della popolazione, le crescenti esigenze industriali e per usi agricoli hanno avviato processi drammatici di

(\*) Presidente del Comitato di Vigilanza sull'uso delle Risorse idriche.

inquinamento che stanno seriamente compromettendo le risorse idriche nazionali.

La scarsità della risorsa, soprattutto nelle aree meridionali ed insulari, non è del tutto dovuta a fattori legati a mutamenti climatici, ma anche a carenze strutturali conseguenti alla mancanza di una corretta e lungimirante pianificazione. A ciò si aggiunga che il quadro delle tariffe dei servizi idrici è stato sempre caratterizzato da una disordinata frammentazione, non consentendo un adeguato sostegno ai reali costi del servizio.

La maturata consapevolezza circa l'assoluta necessità di una radicale riassetto del settore idrico nazionale ha portato, nel 1994, all'approvazione della legge n° 36, al cui interno sono state riprese, in via generale, le considerazioni avanzate da più parti sulle varie inefficienze che hanno da sempre caratterizzato il servizio idrico in tema di forme di gestione, tariffa, livello d'utenza, equilibrio finanziario dell'esercizio e qualità della risorsa.

Alla legge di riforma va il merito di aver introdotto cinque principi fondamentali: tutte le acque sono pubbliche e costituiscono una risorsa irrinunciabile da utilizzare in modo razionale e secondo i criteri di solidarietà; l'uso delle acque deve essere effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale; l'uso delle acque è indirizzato al risparmio e al rinnovo delle risorse ed in maniera da non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, dell'agricoltura la fauna, le flore acquatiche e gli equilibri idrogeologici; l'uso delle acque per il consumo umano è prioritario.

Queste inderogabili ed assolute esigenze hanno indotto il legislatore a procedere alla riunificazione dell'intero ciclo del servizio idrico, comprendente la distribuzione, la raccolta dell'acqua reflua e la depurazione nel convincimento che ciò consentirà di ottenere dimensioni economiche soddisfacenti nella gestione dei servizi ricompresi nel ciclo.

Con l'introduzione di questo nuovo sistema, le future gestioni dovranno essere organizzate per Ambiti Territoriali Ottimali e con l'unificazione dei sopraddetti segmenti si darà vita a quello che la legge definisce il servizio idrico integrato. Agli attuali canoni afferenti a ciascuna fase, si sostituirà una tariffa unica per ciascun ambito, che consentirà l'equilibrio economico-finanziario della gestione e la possibilità della partecipazione dei privati alla copertura finanziaria dei programmi d'investimento che si renderanno necessari per aumentare l'efficienza del servizio idrico nell'ambito dei bacini ottimali.

La legge di riforma ha istituito il Comitato di Vigilanza sull'uso delle risorse idriche, che ho l'onore di presiedere, cui è riservato il compito di elaborare un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento.

Tale Organo vigila sull'osservanza dei principi di cui all'art. 9 della legge, con particolare riferimento all'efficienza, efficacia ed economicità del servizio, alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe, nonché alla tutela degli interessi degli utenti. Il compito definisce, d'intesa con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti.

Costituendo una indubbia novità l'introduzione nel

nostro sistema di un organismo indipendente preposto alle funzioni poc'anzi sommariamente ricordate, credo sia opportuno ripercorrere alcune delle fasi dell'intenso dibattito svoltosi negli ultimi anni attorno al problema delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

La disputa al centro dell'acceso confronto dottrinale e politico cui si fa riferimento ha riguardato innanzitutto l'opportunità se creare o meno un apposito soggetto, dotato di indipendenza ed autonomia (organizzativa, contabile ed amministrativa), cui attribuire il potere di regolamentazione dei pubblici servizi.

Il problema riguardava una scelta di fondo da operare tra i due diversi sistemi di relazione del mercato che emergevano dall'esperienza europea. La prima ipotesi (quella francese) prevedeva un rafforzamento del ruolo regolatore dei Ministeri competenti per ciascun servizio, con la possibilità, all'interno di una concessione quadro, di una rivisitazione periodica degli accordi stabiliti con un contratto di piano.

La seconda, quella inglese, prevedeva invece l'istituzione di Autorità dotate del potere di rilascio delle concessioni ed autorizzate anche a modificare le clausole della concessione e delle tariffe. L'ampio dibattito che ne derivò fece maturare la consapevolezza che la funzione di regolazione dovesse comunque possedere alcune caratteristiche irrinunciabili, quali la possibilità di disporre di competenze tecniche ed economiche approfondite e la disponibilità di poteri assai estese nel campo delle normative tecniche, della regolazione delle tariffe, dell'ingresso nel mercato e dell'irrogazione di sanzioni. Proprio tali caratteristiche scongiurarono, pertanto, l'attribuzione della funzione di regolatore ad un Ministero, in quanto soggetto dotato di modelli organizzativi poco adatti per l'intervento in situazioni in rapida evoluzione e con una distinzione assai labile tra responsabilità politica ed amministrativa.

Vi era infine il problema, non ignorato dei diversi orizzonti temporali sui quali normalmente operano il soggetto gestore ed il potere esecutivo.

I servizi pubblici richiedono, infatti, cicli di investimento estremamente lunghi ed adeguati periodi di pianificazione, mentre l'orizzonte temporale di un politico è assai più breve e coincide normalmente con la durata del mandato elettorale. Affidando la funzione di regolatore al potere esecutivo, le decisioni riguardanti la tariffa, l'ingresso nel mercato e le normative tecniche sarebbero state riferite ad un'orizzonte temporale troppo breve.

Con la legge 24 dicembre 1993, n° 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, prevalse quindi l'idea di creare un'Autorità indipendente di regolamentazione per i servizi di pubblica utilità, attribuendo una specifica delega in tal senso al Governo. Il dibattito successivo si focalizzò, pertanto, sull'individuazione dei poteri e degli strumenti di regolazione riconoscibili in capo all'Autorità.

Le tendenze più restrittive, già manifestatesi ampiamente anche in sede di dibattito parlamentare erano incentrate su di una forte limitazione dei compiti dell'autorità, incaricata semplicemente della redazione di pareri di realizzazioni di studi e rapporti, così da divenire un Ente sostanzialmente impotente e per nulla incisivo.

Altro momento dell'ultima fase del confronto riguardò la scelta se costituire un'unica Autorità o più

Autorità per i diversi settori. A favore della scelta, poi operata, per una pluralità di Enti risultò determinante, anche per le indicazioni provenienti dalle esperienze di altri Paesi, la constatazione che la complessità dell'attività di regolazione dei servizi era tale da richiedere un elevato livello di specializzazione, nonché conoscenze approfondite degli aspetti tecnici, economici e giuridici di ciascun servizio, che difficilmente un'unica Autorità avrebbe potuto garantire.

Il dibattito portò infine, a distanza di quasi due anni dalla delega al Governo all'emanazione di una legge, la n. 481 del 1995, che istituì le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, creando degli Enti autonomi ed indipendenti dal Governo, dotati di ampi poteri di indirizzo, controllo e sanzione. Prevalse pertanto quello che era il modello inglese di Authority, con la sostanziale differenza che alle Autorità istituite nel nostro Paese non è stato riconosciuto il potere di stipulare direttamente le concessioni, ma solo quello di proporre ai Ministri competenti gli schemi, le variazioni e le modifiche delle convenzioni ovvero di richiedere la sospensione o la decadenza dei gestori dalle concessioni.

Le Autorità, d'altra parte, sono state dotate di ampi poteri in tema di formulazione ed aggiornamento delle tariffe, di controllo ed ispezione, nonché di determinazione dei casi di indennizzo automatico, di comminazione di sanzioni pecuniarie (fino a 300 miliardi di lire) ed addirittura di sospensione dell'attività dell'impresa, sino ad un massimo di sei mesi.

La breve panoramica illustrata sino ad ora ha voluto descrivere, seppure molto sinteticamente, il percorso ed il punto di arrivo del dibattito politico e culturale che negli ultimi anni si è svolto nel nostro Paese sul tema delle Authority. La ricostruzione di tale contesto è assai importante, perché proprio all'interno di questo orizzonte vide la luce, dopo un lungo e complesso iter parlamentare, la legge di riforma del sistema idrico italiano.

Anche il disegno di legge Galli prevedeva, nella stessa stesura approvata dalla VIII Commissione della Camera nel luglio 1993, l'istituzione di una vera e propria Authority sul modello anglosassone, con lo scopo di garantire l'osservanza dei principi generali indicati nel capo I del disegno di legge ed assicurare l'adeguamento delle tariffe e la tutela degli utenti. Nel testo indicato non venivano specificate le attribuzioni ed i compiti di tale Organismo, ma se ne affermava l'indipendenza e l'autonomia del Potere esecutivo.

Il successivo dibattito in aula portò però alla cancellazione di quella che gli atti parlamentari avevano indicato come una vera e propria Authority, sostituendola con il Comitato di Vigilanza sull'uso delle Risorse idriche, per ragioni senza dubbio influenzate dal contingente momento storico, non ancora sufficientemente maturo per accettare una figura, l'Authority appunto, che solo così di recente e non senza difficoltà abbiamo accolto nel nostro Paese. Ne è risultato un organo il cui compito istituzionale è come si diceva quello di garantire l'osservanza dei principi relativi ai servizi idrici integrati, con particolare riferimento ad economicità, efficacia ed efficienza dei servizi, alla regolarità degli aspetti tariffari ed alla tutela degli interessi degli utenti.

Si tratta di un organo eminentemente tecnico, dotato di potere ispettivo e del potere di agire dinanzi alle

autorità giudiziarie competenti avverso gli atti posti in essere in violazione della legge, nonché di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e quella di risarcimento danni a tutela dei diritti degli utenti. Per l'espletamento dei propri compiti il comitato si avvale di un Osservatorio dei servizi idrici, centro di raccolta ed elaborazione dati e delle informazioni provenienti dalle Regioni e dalle Province Autonome, dalle Autorità di Bacino e dei gestori.

Se paragonati con i poteri di una Authority, le attribuzioni del Comitato appaiono certo limitate e purtroppo queste carenze si manifestano appieno e forse si acuiranno nella fase finale di attuazione della legge, allorché l'intero sistema sarà pienamente operativo e le nuove gestioni inizieranno la propria attività. Tale carenza era stata avvertita dal Governo, che qualche mese fa aveva in animo di approvare un disegno di legge con il quale il Comitato di Vigilanza sarebbe stato equiparato, a tutti gli effetti, alle Authority, disegno che non ha incontrato il favore dei soggetti interessati alla riforma, gestori, associazioni e Regioni, atteso che nuove norme modificatrici della attuale legge avrebbero di fatto paralizzato la riforma in atto.

Il Comitato di Vigilanza ha svolto seppur tra mille difficoltà, i suoi compiti istituzionali, primo tra tutti l'elaborazione del metodo tariffario ed ha avviato, tra l'altro, una serie di incontri con le Regioni, gli Enti Locali, le associazioni degli utenti e degli imprenditori, fornendo indicazioni e direttive in questa fase assai delicata, che vede, da una parte, le Regioni impegnate nel portare a termine l'attività legislativa e, dall'altra, i cittadini utenti non ancora sufficientemente preparati ad affrontare la portata di una riforma di cui al momento riescono a percepire solo gli effetti negativi legati agli aumenti tariffari.

Per concludere sull'argomento, va ricordato che il Comitato di Vigilanza è un organo istituzionale di riferimento degli utenti. Sotto tale profilo va rilevato che per la prima volta la nostra legislazione in materia, ma nel solco di una tradizione ormai consolidata nel più ampio ambito della normativa e delle politiche tecniche, pone al centro dell'attenzione e del sistema giuridico specifico il cittadino, nella sua qualità di utente del servizio pubblico.

Entrando nel merito dei principali aspetti procedurali dell'organizzazione territoriale e gestionale del servizio idrico integrato, nonché della struttura e delle funzioni della tariffa, appare utile partire dalla norma, l'art. 9 della legge, che sancisce il principio secondo cui la gestione del ciclo integrale delle acque in ambito territoriale ottimale deve essere affidata ad un unico soggetto e la gestione deve essere improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

E' bene ricordare che il comma quarto dello stesso articolo consente che la gestione sia affidata a più soggetti unicamente in presenza di circostanze eccezionali, quali l'opportunità o la necessità di salvaguardare capacità gestionali esistenti, purché rispondenti a precisi criteri che le Regioni dovranno definire.

Tra gli aspetti purtroppo trascurati ai fini dell'attuazione della legge di riforma, figura al primo posto il finanziamento degli atti propedeutici all'affidamento della gestione del servizio idrico da parte dell'Ambito. Infatti, mentre a regime il meccanismo è abbastanza

chiaro ed efficace in funzione dell'equilibrio gestionale e tariffario, sembra che il legislatore abbia dimenticato la fase preliminare, nella quale si appalesano particolarmente ingenti le spese di ricognizione degli impianti e di elaborazione del piano finanziario e degli interventi.

Al riguardo, va messo in evidenza come l'attuale stato delle finanze locali non potrà certo garantire una spedita partenza. La circostanza che i fondi di progettazione, sia nel bilancio statale che in quelli regionali, non siano neanche sufficienti per le ordinarie esigenze dà la misura della gravità della situazione. Ma è sul problema dei piani finanziari che intendo richiamare la vostra attenzione, perché la loro complessità richiederà l'intervento di risorse e capacità elevate sia di carattere tecnico che finanziario difficilmente reperibili, all'interno delle future Autorità di Ambito. Sarà quindi inevitabile procedere all'affidamento di questa fase a strutture altamente qualificate e specializzate, che potranno garantire l'applicazione di procedure e metodologia più avanzate, sperimentate ed affidabili.

Una volta insediata, individuate le realtà gestionali pubbliche meritevoli di essere salvaguardate, definito il censimento delle opere esistenti nel territorio, elaborati i piani di intervento finanziario, l'Autorità di Ambito dovrà procedere alla individuazione della forma di gestione del servizio idrico integrato ed al suo conseguente affidamento. Questa indubbiamente è la fase più delicata del processo, atteso che il perseguimento degli obiettivi indicati dalla legge di riforma dipende fondamentalmente dalla elevata professionalità del gestore e dalla dotazione di adeguata organizzazione e di consistenti mezzi finanziari.

Abbiamo visto come la futura gestione dovrà essere oggetto di una oculata pianificazione e programmazione. Occorre considerare che la gestione ha costi elevati e che il complesso di questi costi deve essere coperto dalla tariffa, argomento questo cui la Legge 36 ha attribuito un ruolo centrale. Com'è noto, la determinazione della tariffa di riferimento, sulla base della quale l'Autorità di Ambito determina la tariffa reale media ed i suoi successivi adeguamenti, risponde alla esigenza prioritaria di garantire la copertura dei costi di investimento e di esercizio e di salvaguardare gli interessi degli utenti, tra cui, vale la pena di ricordarlo, figurano anche importanti settori industriali che utilizzano la risorsa nell'ambito di processi produttivi.

Per poter svolgere adeguatamente il ruolo di tutela dei consumatori, la tariffa di riferimento deve individuare dei criteri oggettivi e passibili di verifica per quantificare le varie categorie dei costi connessi alla produzione del servizio idrico integrato, comprensivi dei costi di gestione, degli ammortamenti e della remunerazione del capitale di debito e dei mezzi propri.

Tali valori di riferimento, da una parte, pongono dei limiti alla definizione iniziale della tariffa reale media da parte dei singoli Ambiti territoriali ed agli aggiustamenti da effettuare anno per anno, dall'altra, rappresentano con riferimento specifico ai costi operativi dei termini di paragone per valutare gli effettivi costi sopportati dalle aziende di produzione, in modo da indurre le gestioni che più si discostano dai valori di riferimento ad un rapido recupero di efficienza.

Quest'ultima finalità rappresenta uno dei punti qua-

lificanti della nuova disciplina tariffaria dettata dalla Legge 36 la quale, oltre a prescrivere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio al fine di consentire il recupero di condizione di economicità e la realizzazione delle infrastrutture necessarie senza gravare di oneri impropri i conto pubblici, richiede che gli adeguamenti tengano conto degli "obiettivi di miglioramento della produttività".

Coerentemente con le succitate finalità il Comitato di Vigilanza ha adottato il metodo dei "limiti di prezzo", *price-cap* nella terminologia anglosassone, come base per la determinazione della tariffa di riferimento. Tale metodo, ampiamente utilizzato nei paesi del Regno Unito, ha dato prova di saper creare gli opportuni incentivi ad una gestione sempre più efficiente dei servizi pubblici, evitando il rischio, sempre presente in situazioni di monopolio naturale o legale, di accumulazione di sovrapprofitti monopolistici a danno dei cittadini utenti.

Sebbene ispirato al metodo inglese, il meccanismo adottato se ne distingue per alcune diversità di fondo. In Inghilterra i soggetti gestori, tutti privati e ad azionariato diffuso, sono infatti proprietari delle infrastrutture preposte alla erogazione del servizio idrico e di conseguenza la loro gestione non è sottoposta a limiti temporali. In Italia le infrastrutture, invece, restano di proprietà dell'ente pubblico locale, che le affida in concessione al gestore per un periodo massimo di trenta anni. Ne consegue, rispetto al sistema inglese, una diversa copertura tariffaria degli investimenti e dei relativi oneri finanziari. Vi è poi da aggiungere che la fatturazione dell'acqua utilizzata dalle utenze civili avviene, in Inghilterra, in base alla superficie abitativa e non in base al consumo effettivo.

E' convinzione del Comitato di Vigilanza che il metodo proposto possa rappresentare una solida base per dar l'avvio al processo di riforma dei servizi idrici. E' altrettanto certo che l'elaborazione non rivesta il carattere definitivo, nel senso che opportuni correttivi sono già in corso di elaborazione poiché una revisione del metodo si renderà certamente necessaria, allorquando, saranno disponibili i dati gestionali degli ambiti nei quali la riforma troverà piena applicazione. Nel concludere vorrei accennare alla delicata fase di attuazione della legge, che secondo alcuni, si muoverebbe in direzione contraria alle aspettative dell'impresa.

Il problema è certamente complesso, ma si può trovare una soluzione più sul piano politico che in quello più squisitamente giuridico.

Da un lato è facile capire che l'interesse sia di poter partecipare a quella che la dottrina definirebbe come privatizzazione sostanziale o reale del settore, con l'ingresso cioè di capitali privati anziché assistere ad una semplice operazione di cosmesi, con la trasformazione dei precedenti gestori pubblici in soggetti di diritto privato senza alcuna modifica, però, negli attuali assetti di proprietà. E' d'altra parte fondamentale ed irrinunciabile l'istanza, da più parti sostenuta, che il vasto patrimonio costituito dall'esperienza e dalle professionalità maturate nelle precedenti gestioni non venga perduto, ma contribuisca ad arricchire il futuro assetto gestionale.

Va tuttavia evidenziato che un aspetto di portata generale della riforma riguarda l'apertura operata da questa legge all'ingresso dei privati nella gestione del servizio idrico integrato. Quando la Legge 36 del 1994 è stata

approvata, era ormai iniziato da alcuni anni in Italia il dibattito sulle privatizzazioni. Sulla scia di questo nuovo processo, che ha inaugurato una fase in cui si è cominciato a guardare con favore all'ingresso di capitali privati in campi prima ritenuti di esclusiva competenza pubblica, si è voluto che anche il settore idrico si muovesse in questa direzione, consentendo il coinvolgimento dei privati nella gestione dei servizi stessi, con il principale scopo di razionalizzare l'intero settore, tramite l'apporto di nuovi capitali, di finanziamenti e capacità manageriali, favorendo un considerevole alleggerimento della spesa pubblica.

Senza dubbio numerose ragioni, tra cui non ultima l'esigenza di ingenti investimenti, debbono pertanto spingerci a guardare con favore a forme di reale collaborazione tra gestori pubblici, l'impresa privata e la finanza, così da poter conseguire in tempi rapidi, quegli obiettivi di razionalizzazione e di miglioramento del servizio, che costituiscono gli scopi primari della legge Galli e di cui l'intera collettività non può più essere privata.

